



---

Corte III  
C-1281/2006  
{T 0/2}

## **Sentenza del 7 agosto 2008**

---

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),  
Bernard Vaudan, Blaise Vuille,  
cancelliere Graziano Mordasini.

---

Parti

**A.**\_\_\_\_\_,  
patrocinato dall'Aw. Christof Affolter,  
ricorrente,

contro

**Ufficio federale di giustizia UFG,**  
Bundesrain 20, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Restituzione di sussidi indebitamente percepiti e revoca  
del riconoscimento come istituto educativo di B.\_\_\_\_\_.

**Fatti:****A.**

Il 21 settembre 1994, l'Ufficio gioventù, maternità ed infanzia del Canton Ticino (UGMI, attualmente Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani [UFaG]), il quale funge da autorità di collegamento con l'Ufficio federale della giustizia (UFG), ha trasmesso a quest'ultimo una richiesta tendente al riconoscimento di "B.\_\_\_\_\_", istituto per minori appartenente alla Città di C.\_\_\_\_\_, creato nel 1967, quale istituto educativo avente diritto alle sovvenzioni ai sensi della legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM, RS 341).

La procedura in oggetto è durata oltre tre anni, nel corso dei quali l'istituto ha dovuto procedere a diverse modificazioni nella sua struttura, al fine di adempiere ai criteri fissati dall'UFG.

**B.**

Con decisione del 3 febbraio 1998, l'UFG ha riconosciuto "B.\_\_\_\_\_", con effetto al 1° gennaio 1998, come casa d'educazione avente diritto ai sussidi ai sensi della LPPM, ponendo quale condizione l'adattamento dell'effettivo del personale educativo in caso di aumento del numero dei pensionanti per un certo lasso di tempo.

Tra il 1998 ed il 2000 il suddetto istituto ha quindi beneficiato dei sussidi erogati sulla base della LPPM in ragione del 40% dei costi del personale riconosciuto, percentuale scesa poi al 30% a seguito di una modifica legislativa (cfr. art. 7 cpv. 1 LPPM). Esso è inoltre sussidiato dal Canton Ticino, il quale è intervenuto, fino al 2003, coprendo il disavanzo d'esercizio e successivamente con un contributo fissato sulla base di un contratto di prestazione.

I sussidi d'esercizio vengono calcolati sulla base di un dossier annuale, costituito in particolar modo da un modulo C in cui figurano tutte le persone il cui stipendio è sussidiabile, il loro grado di occupazione e lo stipendio computabile, oltre che sulla scorta del modulo B, nel quale sono indicate la funzione e la formazione del personale.

**C.**

Dal momento del riconoscimento, l'UFG ha effettuato tre ispezioni presso la "B.\_\_\_\_\_", più precisamente il 15 febbraio 2001, tra il 9 e l'11 aprile 2003, nonché il 16 febbraio 2006.

**D.**

Con scritto del 25 agosto 2004, l'UFG informò "B.\_\_\_\_\_" (cfr. allegato 11) in merito all'adozione di una nuova procedura di riesame degli istituti riconosciuti.

Se fino a fine 2004 essi venivano ispezionati unicamente qualora avessero fatto domanda di modificare la concezione, se le direttive sui sussidi prevedevano nuovi presupposti legali o se sorgeva il sospetto che le condizioni alla base delle decisioni emanate non fossero più adempiute, a partire dal 2005 ogni istituto sarebbe stato sottoposto, ad intervalli di 5 anni, ad un esame completo della documentazione sulla base degli stessi criteri applicati in caso di un nuovo riconoscimento (cfr. marg. 28 delle direttive sui sussidi [DS]).

Tra fine 2005 ed inizio 2006, fece seguito un fitto scambio epistolare tra l'UFG e la "B.\_\_\_\_\_" portante sulla documentazione da fornire in vista dell'ispezione a "B.\_\_\_\_\_".

**E.**

Durante l'incontro del 16 febbraio 2006 a cui presero parte rappresentanti dell'UFG, dell'UFaG, nonché della città di C.\_\_\_\_\_, fu posto in modo particolare l'accento sulla presunta lacunosità della documentazione prodotta dall'istituto, nonché sul problema del sussidiamento degli stipendi di D.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_.

A questo titolo risulta dal verbale che al momento del riconoscimento di "B.\_\_\_\_\_" (1998) D.\_\_\_\_\_ era ancora responsabile della divisione sociale e in quanto tale riconosciuto come direttore. Con il passaggio alla funzione di direttore generale nel 2000, il suo salario ha continuato a figurare come sovvenzionato al 100%. Inoltre E.\_\_\_\_\_, vice-direttore dal 1999 e registrato come psicologo, è sovvenzionato al 100% dal 2001. Negli anni 2004 e 2005 entrambi risultavano dal modulo C come impiegati a tempo parziale per "B.\_\_\_\_\_"; ciononostante è stato indicato e fatturato l'integralità del loro stipendio.

E.\_\_\_\_\_ ha riconosciuto l'inesattezza della fatturazione per gli anni

in questione, confermando comunque che sia lui, sia D.\_\_\_\_\_ avevano svolto presso l'istituto diversi compiti educativi o formativi per i quali potevano essere percepite delle sovvenzioni e precisato che avrebbe sottoposto all'UFG una nuova panoramica delle mansioni.

Pur riservandosi di procedere ad un'analisi più accurata della situazione in base alla nuova documentazione, l'autorità di prime cure ha infine precisato che avrebbe chiesto il rimborso delle prestazioni versate in eccesso e valutato l'eventuale revoca a "B.\_\_\_\_\_" del riconoscimento quale istituto sovvenzionato.

#### **F.**

Con scritto del 20 febbraio 2006, gli Istituti Sociali Comunalì (di seguito ISC) fecero pervenire all'UFG una prima presa di posizione, nonché i mansionari completi di E.\_\_\_\_\_ e D.\_\_\_\_\_. Quest'ultimo ammise che nel 2004 e nel 2005 si era prodotto un errore amministrativo, in quanto era stato indicato lo stipendio pieno, benché nel 2004 fossero sussidiabili soltanto il 30% per il direttore e il 45 % per il vice-direttore, e nel 2005 soltanto il 20% per il direttore ed il 45% per il vice-direttore. L'istituto calcolò di aver percepito a torto Fr. 111'372.- che si impegnava a restituire alla Confederazione.

D.\_\_\_\_\_ confermò altresì l'esattezza dei dati relativi agli anni antecedenti il 2004, in quanto sia lui che E.\_\_\_\_\_ avevano effettivamente lavorato per la "B.\_\_\_\_\_" a tempo pieno in quel periodo. Riteneva pertanto sussidiabili entrambi gli stipendi, adducendo che soltanto a partire dal 2003 l'assunzione di un capostruttura aveva permesso di ridimensionare la loro attività in seno all'istituto.

#### **G.**

Il 7 aprile 2006, l'UFG trasmetteva al Sindaco della Città e al capostruttura un progetto di decisione concernente la restituzione dei sussidi indebitamente percepiti e la revoca a "B.\_\_\_\_\_" del riconoscimento quale istituto educativo avente diritto alle sovvenzioni, invitandoli a formulare eventuali osservazioni in merito.

In data 20 aprile 2006, la Divisione dell'azione sociale e delle famiglie, da cui dipende l'UFaG, informata della procedura in corso, senza entrare nel merito dei sussidi percepiti dalla "B.\_\_\_\_\_", ha invitato l'autorità federale a rinnovare la fiducia a "B.\_\_\_\_\_", sottolineato il

ruolo importante ed il buon lavoro svolto da quest'ultimo, e proposto pertanto di rinunciare a revocarne il riconoscimento quale istituto avente diritto ai sussidi.

Con scritto del 4 maggio 2006, il A.\_\_\_\_\_ ha riconosciuto che erano stati commessi degli errori nella stesura dei formulari per la richiesta di sussidi, sottolineato la propria buona fede, restando nel contempo a disposizione per le verifiche del caso e per la restituzione della somma ricevuta in esubero. Esso ha inoltre riconfermato la propria disponibilità ad un incontro, sottolineando l'importanza di ripristinare immediatamente sentimenti di reciproca fiducia, base essenziale dei buoni rapporti che dovrebbero intercorrere tra l'UFG e la Città.

#### **H.**

Con decisione del 24 maggio 2006, l'UFG ha ritenuto che il A.\_\_\_\_\_ aveva indebitamente ricevuto, nel periodo 1998 - 2005, sussidi per "B.\_\_\_\_\_" pari a Fr. 438'136.-, di cui ha ordinato la restituzione entro la fine di agosto 2006. L'autorità di prime cure ha inoltre ritirato all'ente luganese, a partire dal 1° giugno 2006, il riconoscimento quale istituto educativo avente diritto ai sussidi, riservandosi di statuire in separata sede in merito al calcolo pro rata temporis (per il periodo 1° gennaio – 31 maggio 2006) dei sussidi d'esercizio per l'anno in corso. Essa ha inoltre negato l'effetto sospensivo ad eventuali ricorsi avverso la decisione in oggetto.

L'autorità federale ha affermato di aver emesso la decisione a seguito della mancata collaborazione di "B.\_\_\_\_\_" e in ragione delle indicazioni false fornite dai suoi responsabili sui moduli di richiesta del sussidio e in occasione di successive richieste di informazioni inerenti l'attività svolta in seno all'istituto da D.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_.

Per quanto attiene D.\_\_\_\_\_ e le funzioni da esso svolte presso la "B.\_\_\_\_\_", l'autorità di prime cure sostiene che la Città ha percepito sussidi in eccesso per un totale di Fr. 260'924.-.

Nell'ambito della procedura di riconoscimento, D.\_\_\_\_\_ è stato annunciato e quindi riconosciuto dall'UFG come direttore della "B.\_\_\_\_\_". Per il periodo 1998 - 2003 l'istituto ha indicato sul modulo C che l'interessato ha dedicato il 100% del suo tempo di lavoro al suddetto ente, con conseguente presa a carico dello stipendio pieno da parte dell'autorità federale. Benché il medesimo modulo indicasse

che dal 2004 D.\_\_\_\_\_ lavorava al 20% per "B.\_\_\_\_\_", il suo stipendio ha continuato ad essere imputato al 100%.

In violazione di quanto disposto dall'art. 10 cpv. 5 dell'Ordinanza del 29 ottobre 1986 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM testo in vigore fino al 21 novembre 2007, RS 341.1), "B.\_\_\_\_\_" non avrebbe mai comunicato per iscritto all'autorità federale il cambiamento di funzione intervenuto nel 2000. L'UFG ritiene che in realtà, nella sua nuova veste di direttore generale, D.\_\_\_\_\_ non avrebbe dedicato a compiti educativi almeno il 50% dell'attività svolta per l'ente in questione (vale a dire il 20% del suo tempo di lavoro), non adempiendo dunque più i presupposti fissati dall'art. 4 cpv. 2 OPPM per il versamento di sussidi, di modo che dal 2001 il suo stipendio non doveva più essere preso a carico. L'UFG sostiene quindi di aver versato sussidi troppo elevati per i costi salariali di D.\_\_\_\_\_, in ragione del 50% tra il periodo 1998 - 2000 e del 100% tra il 2001 ed il 2005, per un totale di Fr. 260'924.-.

Per quanto concerne l'attività svolta da E.\_\_\_\_\_ presso la "B.\_\_\_\_\_", l'UFG ritiene che la Città ha percepito sussidi in eccesso per un totale di Fr. 177'212.-.

L'autorità di prime cure afferma che nel 2001 ha riconosciuto come sussidiabile lo stipendio di E.\_\_\_\_\_, annunciato da "B.\_\_\_\_\_" quale psicologo con un grado di occupazione del 100%. Negli anni 2001 - 2003 nel modulo C figurava il suo stipendio pieno, importo indicato anche negli anni successivi, sebbene il grado di occupazione dell'interessato fosse pari al 45%.

Dal 1999 E.\_\_\_\_\_ è vicedirettore degli ISC di C.\_\_\_\_\_. L'UFG sostiene che egli non ha mai lavorato come psicologo presso la "B.\_\_\_\_\_", al contrario, secondo il suo mansionario, doveva occuparsi della strategia e del personale di tutti gli istituti della Città. L'interessato nei rapporti annuali figurava come facente parte del "personale amministrativo" dell'ente luganese, di modo che il suo salario non era sussidiabile, in quanto egli non dedicava a compiti educativi almeno il 50% della sua attività presso la "B.\_\_\_\_\_" . Ne consegue un'indebita riscossione di sussidi da parte della Città di C.\_\_\_\_\_ per un totale di Fr. 177'212.-.

Queste circostanze, unite ad un atteggiamento di chiusura assunto dai

responsabili di "B.\_\_\_\_\_", avrebbero così determinato il venir meno del rapporto di fiducia che deve reggere la collaborazione dell'UFG con gli istituti, ciò che ha comportato il ritiro del riconoscimento quale istituto educativo avente diritto sussidi in applicazione dell'art. 10 cpv. 6 OPPM.

**I.**

Il A.\_\_\_\_\_, agendo per il tramite del suo patrocinatore, è insorto avverso la suddetta decisione con ricorso del 23 giugno 2006.

Il ricorrente ha rilevato come, contrariamente a quanto affermato dall'UFG, i responsabili della "B.\_\_\_\_\_" hanno collaborato con l'autorità federale, consegnando tutti i documenti ed i complementi richiesti, sottolineando nel contempo che per la prima volta veniva applicata una nuova forma di procedura, ciò che aveva comportato un lavoro complesso, tant'è che le autorità cantonali avevano messo a disposizione degli istituti una consulente.

Per quanto riguarda lo stipendio di D.\_\_\_\_\_, il A.\_\_\_\_\_ ha in primo luogo affermato come la richiesta di restituzione dei sussidi percepiti nel periodo 1998 - 2000, attribuiti sulla base di decisioni regolarmente cresciute in giudicato, fosse prescritta. Quo ai sussidi relativi agli anni 2001 - 2005, risulta dalle tabelle trasmesse dall'UFaG all'UFG che D.\_\_\_\_\_ ha dedicato a "B.\_\_\_\_\_" il 20% del suo tempo lavorativo.

Il ricorrente sostiene avantutto che l'indicazione sul modulo C per l'interessato di una percentuale di impiego non corrispondente a quella effettiva era riconducibile all'interpretazione iniziale data alle complesse Direttive sui sussidi emanate dall'UFG. Gli ISC, facendo capo alla compilazione del primo modulo C effettuata con l'aiuto di una funzionaria dell'UFG, compilarono allo stesso modo i moduli per gli anni successivi, sottolineando inoltre che i risultati della verifica effettuata dai funzionari dell'autorità federale venivano preventivamente sottoposti agli ISC tramite l'ufficio cantonale di collegamento, e mai le posizioni di D.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_ vennero messe in discussione. Il A.\_\_\_\_\_ ha poi posto l'accento sul fatto che, sebbene i sussidi gli venissero versati, il vero beneficiario era il Cantone, e che quindi non vi fosse stata da parte degli ISC alcuna intenzione di trarre in inganno l'autorità sussidiante fornendo volutamente false informazioni. Esso sottolinea da ultimo che il ruolo di

responsabile prima e direttore poi svolto da D.\_\_\_\_\_ in seno alla "B.\_\_\_\_\_" non sottointendeva che egli si dedicasse unicamente a compiti strategici ed amministrativi non sussidiali. Risultava infatti dal mansionario annesso alla lettera del 20 febbraio 2006 che egli avesse svolto anche compiti di natura educativa e formativa ai sensi dell'art. 5 OPPM.

In ragione di quanto sopra il ricorrente ha riconosciuto di aver percepito indebitamente sussidi relativi all'attività di D.\_\_\_\_\_ unicamente per Fr. 175'479.-.

Per quanto concerne il salario di E.\_\_\_\_\_, il A.\_\_\_\_\_ rileva che, come avvenuto per D.\_\_\_\_\_, non vi è identità tra la percentuale d'impiego dedicata alla "B.\_\_\_\_\_" figurante sul modulo C e quella risultante dalle tabelle trasmesse all'UFG dall'UFaG, e che questa differenza era riconducibile ad una diversa interpretazione delle Direttive sui sussidi. Esso ha poi affermato che le attività alle quali E.\_\_\_\_\_ ha dedicato almeno il 45% del suo tempo lavorativo dal 2001 in poi, di cui al mansionario allegato alla lettera del 20 febbraio 2006, rientrano nei campi dell'educazione, della formazione e della consulenza e necessitano il titolo di psicologo: sono dunque sussidiabili giusta l'art. 4 cpv. 1 OPPM. La richiesta di restituzione dei sussidi percepiti in relazione allo stipendio di E.\_\_\_\_\_ è stata quindi riconosciuta per un importo di Fr. 103'558.-. Il totale degli importi ricevuti indebitamente ammonterebbe quindi a Fr. 279'037.-, contro i Fr. 438'136.- rivendicati dall'UFG.

Il ricorrente contesta poi la decisione dell'autorità federale di ritirare, giusta l'art. 10 cpv. 6 OPPM, a "B.\_\_\_\_\_" il riconoscimento e i relativi sussidi, poiché ottenuti affermando cose false o occultando i fatti. Esso pone l'accento sul fatto che lo scritto del 20 febbraio 2006 degli ISC mostra manifestamente la volontà di contribuire a chiarire la questione del sussidiamento, e non costituisce, contrariamente a quanto asserito dall'autorità intimata, un nuovo tentativo di ingannarla.

A sostegno del proprio gravame il A.\_\_\_\_\_ rileva che la sanzione amministrativa adottata dall'UFG nei suoi confronti esige l'esistenza di una base legale e può essere pronunciata solo se vi è colpa, ovvero se il contravventore ha agito intenzionalmente.

Esso sottolinea inoltre che il problema dei sussidi è stato sollevato

solo in occasione dell'ispezione del 16 febbraio 2006, dopo che tutte le domande di sussidio inoltrate dal 1998, per ben otto volte, erano state verificate, in alcuni casi modificate e approvate con decisioni formali. Non vi è pertanto stato alcun tentativo di giustificare la situazione antecedente al 2003, bensì la sorpresa per il voler riconsiderare situazioni che si ritenevano acquisite. Non essendoci stata intenzionalità nell'agire dei responsabili degli ISC, la sanzione del ritiro del riconoscimento non poteva quindi essere adottata.

Per concludere, il A.\_\_\_\_\_ ha chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo tolto dall'autorità intimata ad eventuali ricorsi inoltrati avverso la decisione del 24 maggio 2006.

#### **J.**

Con decisione incidentale del 4 luglio 2006, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha accolto l'istanza tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo riguardo i punti 1 e 2 del dispositivo della decisione in oggetto, mentre l'ha respinta per quanto attiene al punto 3 del dispositivo.

Chiamato ad esprimersi in merito al gravame interposto dal A.\_\_\_\_\_ avverso la succitata decisione, con sentenza del 27 febbraio 2007, il Tribunale federale ha accolto il ricorso, annullato la decisione impugnata e rinviato la causa al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) per nuovo giudizio.

Con decisione incidentale del 18 aprile 2007 cresciuta in giudicato, il TAF ha quindi accolto l'istanza tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso.

#### **K.**

Invitato a determinarsi in merito al gravame ricorsuale del 23 giugno 2006, con preavviso del 1° settembre 2006 l'UFG ne ha proposto la reiezione.

Esso ha in primo luogo asserito che la richiesta di restituzione dei sussidi percepiti dal ricorrente relativamente al salario di D.\_\_\_\_\_ per gli anni 1998 - 2000 non era prescritta. L'art. 32 cpv. 2 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi: LSu, RS 616.1) prevede infatti che il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in un anno dal giorno in cui

l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita, e quindi nella fattispecie tra il 2008 ed il 2015. Quo all'attività del D.\_\_\_\_\_ in seno alla "B.\_\_\_\_\_" nel periodo in questione, l'autorità federale sottolinea come la decisione di riconoscimento del 3 febbraio 1998 (cfr. n. 2 e 3 in fatto) stabilì la sussidiabilità dei suoi costi salariali in ragione del 50%, mentre il A.\_\_\_\_\_ computò sempre il 100% dello stipendio, evidenziando nel contempo come quest'ultimo non avesse mai negato una sua dichiarazione erronea in merito.

L'UFG ha poi evidenziato come dal mansionario di D.\_\_\_\_\_ emerge che dal 2001 egli si occupa in prevalenza di questioni strategiche e che pertanto dedica a compiti educativi meno della metà del 20% di attività svolta come direttore generale di "B.\_\_\_\_\_", di modo che non soddisfa i criteri di sussidiabilità posti dall'art. 4 cpv. 2 OPPM. A questo titolo l'autorità di prime cure evidenzia come neppure il mansionario più dettagliato inviato il 20 febbraio 2006 offra maggiori delucidazioni in merito al mandato educativo diretto del D.\_\_\_\_\_, ritenendo poi perlomeno azzardata la tesi del ricorrente, il quale sostiene che un direttore generale, che oltre a "B.\_\_\_\_\_" dirige cinque case per anziani, due asili nido e diversi altri servizi sociali ambulatori della Città di C.\_\_\_\_\_, svolga un'attività pedagogica in un singolo istituto educativo dedicandovi il 10% del suo orario lavorativo complessivo. Di transenna essa afferma poi che i costi salariali del predecessore di D.\_\_\_\_\_ nella funzione di direttore generale non erano sussidiati e che pertanto il passaggio di quest'ultimo da capodivisione a direttore generale avrebbe dovuto essere notificato, affinché l'UFG potesse esaminare il diritto ai sussidi.

I costi salariali indebitamente percepiti dal A.\_\_\_\_\_ per l'attività di D.\_\_\_\_\_ ammonterebbero quindi ad un totale di Fr. 260'924.- (sussidi in eccesso del 50% dal 1998 al 2000 e del 100% per il periodo 2001 - 2005).

Per quanto attiene l'attività svolta da E.\_\_\_\_\_, assunto nel 2001 in funzione di psicologo, presso "B.\_\_\_\_\_", l'UFG rileva come dal mansionario in suo possesso risulta che esso, nella sua qualità di vicedirettore degli ISC, sia in primo luogo responsabile delle questioni operative e strategiche di tutti gli istituti sociali della Città, di modo che pure lui non adempie ai requisiti posti dall'art. 4 cpv. 2 OPPM per l'ottenimento di sussidi.

L'autorità di prime cure reitera pertanto la sua richiesta di restituzione dell'ammontare di Fr. 177'212.- percepiti indebitamente dal ricorrente per l'attività di E.\_\_\_\_\_.

L'UFG ha poi ribadito come il ricorrente, in violazione degli obblighi derivanti dall'art. 10 cpv. 5 OPPM, non abbia comunicato, né a voce né per iscritto, il cambiamento di funzione di D.\_\_\_\_\_ nel 2000, cosicché esso ha continuato a considerarlo direttore dell'istituto anche dopo tale data.

L'autorità di prime cure ha infine affermato che la Città di C.\_\_\_\_\_ ha manifestamente violato le disposizioni legali e ha ripetutamente abusato del rapporto di fiducia con esso e che dunque la revoca giusta l'art. 10 cpv. 6 OPPM del riconoscimento quale istituto avente diritto ai sussidi è da considerarsi proporzionata.

#### **L.**

Con atto di replica del 5 ottobre 2006, il ricorrente ha formulato le proprie considerazioni in merito al preavviso dell'autorità di prime cure.

In primo luogo il A.\_\_\_\_\_ ha ribadito che l'errore di imputazione dello stipendio di D.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_ venne immediatamente riconosciuto, da E.\_\_\_\_\_ nel corso dell'ispezione del 16 febbraio 2006 e nella missiva degli ISC del 20 febbraio 2006.

Esso ha inoltre affermato come la mancata comunicazione per iscritto dell'avvenuto cambiamento della funzione di D.\_\_\_\_\_ fosse stata sanata verbalmente in occasione della prima ispezione successiva alla modifica. Inoltre in sede epistolare l'interessato si era sempre espresso e firmato in qualità di direttore degli ISC, di modo che l'UFG sapeva o doveva sapere dei cambiamenti intervenuti ai vertici degli stessi.

Il ricorrente ha poi stigmatizzato l'atteggiamento di chiusura assunto dall'UFG, il quale non ha preso in considerazione la proposta di mediazione avanzata dalla Divisione cantonale dell'azione sociale e delle famiglie con scritto del 20 aprile 2006 e la richiesta di incontro formulata dal Municipio, sottolineando nuovamente come i funzionari federali presentarono delle perplessità in merito al sovvenzionamento degli stipendi di direzione solo nel corso dell'ispezione del 16 febbraio 2006 e che gli ISC, già quattro giorni più tardi, fornirono la propria

collaborazione in vista della risoluzione dei problemi venuti alla luce.

Pur prendendo atto dei termini di prescrizione di cui all'art. 32 cpv. 2 LSu, il A.\_\_\_\_\_ ribadisce come non vi sia stata alcuna volontà di trarre in inganno l'UFG nella trasmissione di indicazioni errate sul grado di occupazione di D.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_, poiché, da una parte, i sussidi ricevuti andavano a diminuire le prestazioni che il Cantone versava all'istituto e, dall'altra, le richieste di sussidi di esercizio erano di volta in volta esaminate e decise dall'UFG.

Per quanto attiene la sussidiabilità del 20% dello stipendio di D.\_\_\_\_\_, il A.\_\_\_\_\_ sostiene che le considerazioni dell'autorità intimata sono frutto di un apprezzamento errato e rammenta che l'interessato, prima di assumere la Direzione degli ISC, era responsabile della "B.\_\_\_\_\_" di modo che risulta logico e plausibile che egli abbia mantenuto impegni di natura educativa, peraltro attinenti alla sua formazione. A questo titolo esso sottolinea inoltre come la quota parte del 10% del salario di D.\_\_\_\_\_ è riconosciuta e sussidiata dal Cantone sulla base delle relazioni presentate dall'UFaG, autorità che in ragione della sua prossimità, ha la possibilità di constatare direttamente qual'è l'impegno dei singoli collaboratori.

Anche per quanto concerne il sovvenzionamento dello stipendio di E.\_\_\_\_\_ il ricorrente rileva che le considerazioni dell'UFG sono il frutto di apprezzamenti errati ed in contraddizione con quelli dell'UFaG, ribadendo nel contempo che l'interessato svolge presso "B.\_\_\_\_\_" dei compiti di carattere educativo per i quali la formazione di psicologo è necessaria e dunque il rifiuto di sussidiarne il 45% del salario è ingiustificato.

Il ricorrente rammenta infine che il ritiro del riconoscimento quale istituto avente diritto ai sussidi è una decisione di natura sanzionatoria e come tale, oltre ad essere sorretta da una base legale di cui non dispone, può essere pronunciata solo se vi è colpa, vale a dire se il contravventore ha agito intenzionalmente.

#### **M.**

Invitato a determinarsi in merito alla replica del 5 ottobre 2006, con duplice dell'11 ottobre 2007 l'UFG ha ripreso le argomentazioni sviluppate nella decisione del 24 maggio 2006 e nel suo preavviso del 1° settembre 2006.

Il suddetto ufficio ha rilevato come la nascita di un diritto di restituzione non dipende dalla colpa del debitore, precisando poi come i responsabili di "B.\_\_\_\_\_" avessero compilato correttamente e con diligenza i moduli relativi a tutti i propri collaboratori ad eccezione di quelli di D.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_, di modo che, in considerazione anche dei frequenti cambi di funzione di quest'ultimi, non è plausibile ritenere che i moduli siano stati compilati in buona fede e che gli errori verificatisi siano da attribuire a delle sviste. L'autorità di prime cure ha inoltre affermato che il ricorrente non gli ha comunicato in via ufficiale i cambiamenti di funzione di D.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_, violando così il suo obbligo di collaborazione di cui agli art. 13 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e 10 cpv. 5 OPPM. A questo titolo, essa ha poi prodotto dei documenti che dimostrano il tipo di procedura da seguire in un caso analogo di modifica delle funzioni (cfr. doc. 25 e 26 agli atti). Quo alla revoca dell'autorizzazione a "B.\_\_\_\_\_", l'UFG ha infine sottolineato che essa è espressamente prevista dalla legislazione applicabile (art. 30 cpv. 1 LSu e art. 10 cpv. 6 ultima frase OPPM), e che in casu il ricorrente ha ottenuto dei sussidi tramite false informazioni e occultando fatti rilevanti, adottando quindi un comportamento non degno di protezione giuridica.

#### **N.**

Con osservazioni del 19 novembre 2007, il ricorrente ha formulato le proprie considerazioni in merito alla duplice dell'autorità di prime cure, confermando integralmente il contenuto del ricorso del 23 giugno 2006 e della replica del 5 ottobre successivo.

Per quanto attiene la comunicazione dei cambiamenti di funzione, egli ha affermato che, al di là della corrispondenza epistolare e dei contatti telefonici avuti, D.\_\_\_\_\_ ha partecipato all'audizione del 2001 e E.\_\_\_\_\_ a quelle del 2001 e del 2003 in qualità di direttore, rispettivamente vicedirettore degli ISC. L'interessato ha poi rilevato che la procedura di riconoscimento di "B.\_\_\_\_\_" fu molto lunga e che l'istituto non ha beneficiato di alcun trattamento di favore. Esso ha infine sottolineato che l'errore nel quale erano incorsi gli ISC è talmente macroscopico da escludere l'astuzia, presupposto necessario per considerare l'esistenza di un comportamento in malafede.

#### **O.**

In data 30 novembre 2007, l'UFG ha trattenuto l'importo di

Fr. 279'037.- non contestato dal ricorrente sui sussidi per istituti d'educazione versati per l'anno di sussidio 2006.

## **Diritto:**

### **1.**

**1.1** Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. Fra queste figurano le decisioni inerenti l'assegnazione, il versamento e la restituzione dei sussidi emanate dall'UFG, nonché quelle relative al ritiro del riconoscimento quale istituto sussidiato (art. 9a e 10 cpv. 6 OPPM in relazione con gli art. 31 e 33 lett. d LTAF).

Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1° gennaio 2007 sulla base del nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al TAF è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

**1.2** Il A.\_\_\_\_\_ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

### **2.**

Preliminarmente si rileva che nel suo ricorso del 23 giugno 2006 il A.\_\_\_\_\_ ha ribadito la sua richiesta di essere sentito, già formulata nella sua missiva del 4 maggio 2006 all'intenzione dell'UFG. Con replica del 5 ottobre seguente il ricorrente ha inoltre chiesto l'audizione personale davanti allo scrivente Tribunale di F.\_\_\_\_\_, responsabile dell'UFaG.

A questo titolo si rammenta che la procedura innanzi al Tribunale avviene di regola per iscritto (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 56.5; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna, 1983, pag. 65 e 70). Infatti, la procedura amministrativa prevede un'audizione di testimoni solo a

titolo sussidiario (art. 14 cpv. 1 PA [cfr. DTF 130 II 169, consid. 2.3.3]), ed è quindi solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali, ed allorquando una tale misura risulta indispensabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie, che si procede ad un'audizione orale e personale dei testi.

In casu, il Tribunale ritiene che gli elementi pertinenti della causa sono stati accertati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun complemento di istruttoria. L'autorità è infatti abilitata a mettere fine all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permesso di formare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono proposte ulteriormente, essa ha la certezza che queste ultime non potrebbero condurlo a modificare la sua opinione (DTF 131 I 153 consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1; GAAC 69.78 consid. 5a).

Non è quindi dato seguito alle richieste di audizione formulate dal ricorrente.

### **3.**

Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPPM, la Confederazione concede sussidi per speciali misure educative prese da istituti pubblici e privati di utilità pubblica che accolgono determinate categorie di fanciulli, adolescenti e giovani adulti. L'art. 6 LPPM prevede che spetta al Consiglio federale stabilire le condizioni per il pagamento dei sussidi, conformemente all'art. 3 (cpv. 1), ed esso può subordinare la concessione dei sussidi ad altre condizioni o vincolarla ad oneri (cpv. 2). Secondo l'OPPM (testo in vigore fino al 21 novembre 2007) incombe all'UFG prendere le necessarie decisioni per il riconoscimento del diritto ai sussidi e per l'assegnazione e il versamento degli stessi (art. 9a). Essa sancisce poi che i sussidi d'esercizio vengono accordati soltanto alla case di educazione riconosciute come sussidiabili (art. 10 cpv. 1). Il cpv. 2 di questa disposizione specifica che il diritto ai sussidi d'esercizio inizia, in linea di massima, con il mese del riconoscimento e termina con la chiusura della casa di educazione o la revoca del riconoscimento. Giusta l'art. 10 cpv. 6 la decisione di riconoscimento dev'essere adeguata quando le circostanze si sono modificate sostanzialmente (prima frase), il riconoscimento è revocato se le condizioni per la concessione dei sussidi non sono più adempiute o se, malgrado un avvertimento, le condizioni e gli oneri non sono osservati (seconda

frase) ed esso può essere ritirato qualora il beneficiario dei sussidi li abbia ottenuti affermando cose false o occultando fatti (terza frase).

#### 4.

Con decisione del 24 maggio 2006, l'UFG ha ritenuto che il A.\_\_\_\_\_ ha indebitamente ricevuto, nel periodo 1998 - 2005, sussidi per "B.\_\_\_\_\_" pari a Fr. 438'136.-, ordinandone la restituzione entro la fine di agosto 2006 in applicazione dell'art. 12 cpv. 1 LPPM.

Il Tribunale prende preliminarmente atto del fatto che nel suo gravame del 23 giugno 2006 il ricorrente ha riconosciuto di avere indebitamente ricevuto negli anni 1998 – 2005 dei sussidi federali inerenti l'attività di "B.\_\_\_\_\_" per un totale di Fr. 279'037.-. Questo importo è stato compensato dall'UFG in data 30 novembre 2007 sui sussidi concessi al suddetto istituto per l'anno di sussidio 2006. La somma residua contestata di cui l'UFG chiede la restituzione ammonta pertanto a Fr. 159'099.-, importo che costituisce l'oggetto della lite (cfr. DTF 131 V 164 consid. 2.1. e 125 V 413).

4.1 Per quanto attiene l'attività di D.\_\_\_\_\_ in seno a "B.\_\_\_\_\_", l'autorità di prime cure ha ritenuto che quest'ultimo vi è stato attivo nel periodo 1998 – 2000 con un tasso di occupazione del 50% e successivamente del 20%, mentre i suoi costi sono sempre stati computati al 100%. Essa ha in particolare affermato come, a seguito della sua nomina nel 2000 in qualità di direttore generale degli ISC, l'interessato fosse impegnato presso il suddetto istituto al 20% con compiti di gestione e coordinazione ("personale amministrativo"). Di conseguenza D.\_\_\_\_\_ non ha esplicitato il 50% almeno di un'attività pedagogica nei settori educativo o della formazione scolastica o professionale per la quale la Confederazione accorda sussidi d'esercizio ai sensi dell'art. 4 OPPM. Da qui la richiesta di restituzione formulata dall'UFG per un totale di Fr. 260'924.-.

Dal canto suo il ricorrente ha sostenuto che le pretese dell'UFG per il periodo 1998 – 2000 sono prescritte, precisando poi come dal 2001 D.\_\_\_\_\_ avesse ancora assunto dei compiti di carattere educativo per almeno la metà del suo tasso di occupazione presso la "B.\_\_\_\_\_", e che pertanto il suo stipendio relativo ad un'attività del 20% è sussidiabile. Il Municipio di C.\_\_\_\_\_ si è pertanto detto disposto a restituire Fr. 175'479.- dei Fr. 260'924.- reclamati dall'UFG.

#### **4.1.1 Periodo 1998 – 2000:**

Dagli atti di causa si evince che nel suddetto periodo D.\_\_\_\_\_ è stato attivo presso "B.\_\_\_\_\_" in qualità di direttore con un tasso di occupazione del 50% (cfr. lista del personale e consuntivo 1998, lista del personale e preventivo 1999, preventivo 2000), sebbene il suo salario sia sempre stato computato al 100% (cfr. moduli C).

Nel periodo 1998 – 2000 il ricorrente ha ricevuto Fr. 83'153.- di sussidi per lo stipendio di D.\_\_\_\_\_. Ne discende che i sussidi percepiti in eccesso per l'interessato ammontano a Fr. 41'576.- (50%).

Giusta l'art. 32 cpv. 2 LSU il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in un anno dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita. La richiesta di restituzione dell'UFG per il periodo in oggetto non è dunque prescritta.

#### **4.1.2 Periodo 2001 – 2005:**

Nella fattispecie si constata che nel periodo in oggetto D.\_\_\_\_\_ ha esercitato la funzione di direttore degli ISC, consacrando il 20% del suo tasso occupazione a "B.\_\_\_\_\_" (cfr. organigramma ISC, liste del personale, preventivi e consuntivi 2001 - 2005 ), sebbene il suo salario sia sempre stato computato al 100%. Nel suo gravame del 23 giugno 2006, il ricorrente ha riconosciuto di avere indebitamente ricevuto dei sussidi per l'80% del salario dell'interessato. Di conseguenza, la sola questione controversa è quella di sapere se le attività svolte da D.\_\_\_\_\_ per il 20% del suo tempo di lavoro presso la "B.\_\_\_\_\_" siano state esplicate per il 50% almeno nei settori educativo o della formazione scolastica o professionale e siano quindi sussidiabili dalla Confederazione giusta l'art. 4 OPPM.

Il mansionario allestito dagli ISC della Città di C.\_\_\_\_\_ prevede che il direttore degli ISC svolge essenzialmente delle funzioni di gestione, coordinamento e di amministrazione e deve essere titolare di una licenza universitaria o diploma e certificato universitario di una scuola superiore in politica sociale. Dagli atti di causa si evince inoltre che, nella sua qualità di direttore degli ISC, D.\_\_\_\_\_ si occupa pure della direzione di "B.\_\_\_\_\_" (cfr. liste del personale, preventivi e consuntivi 2001 – 2005). A questo titolo il mansionario allestito dagli

ISC e allegato allo scritto del 20 febbraio 2006 all'intenzione dell'UFG, prevede che il direttore (20%) rispetto a "B.\_\_\_\_\_" provvede a coordinare la conduzione della stessa dal punto di vista operativo e strategico. Ora, dall'analisi dettagliata di questi compiti (in particolare incontri quotidiani con il capostruttura, gestione diretta di situazioni di particolare disagio degli ospiti, analisi delle qualifiche del personale e gestione dei rapporti con i diversi servizi di sostegno all'attività di "B.\_\_\_\_\_", supervisione di tutti i processi, analisi e scelte di fondo di "B.\_\_\_\_\_") risulta che essi si riferiscono ad attività di amministrazione, gestione e di coordinamento.

Alla luce di quanto esposto, è a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha ritenuto che D.\_\_\_\_\_ non svolge per il 50% almeno della sua attività presso "B.\_\_\_\_\_" una funzione nei settori educativo o della formazione scolastica o professionale (art. 4 cpv. 2 OPPM), sussidiabile dalla Confederazione giusta il cpv. 1 della stessa disposizione. Di transenna, si rileva come il fatto che l'interessato abbia una formazione in ambito sociologico ed educativo non costituisce la prova che egli svolge un'attività di questo genere presso il suddetto istituto. Giova infatti rammentare come l'art. 3 cpv. 1 let. f OPPM prevede che la Confederazione accorda dei sussidi ad un istituto solamente se la direzione dispone di una formazione completa in ambito educativo ai sensi dell'art. 5 lett. a e b della stessa ordinanza, criterio peraltro ripreso quale requisito per svolgere la funzione di direttore degli ISC, attività che comporta anche l'assunzione della direzione di "B.\_\_\_\_\_".

È pertanto a giusto titolo che l'autorità di prime cure richiede la restituzione dell'integralità dei sussidi versati per lo stipendio di D.\_\_\_\_\_ nel periodo in oggetto, vale a dire Fr. 219'347.-, dai quali vanno dedotti i Fr. 175'478.- che il ricorrente ha riconosciuto di avere ricevuto senza alcun diritto, il montante ancora da restituire è quindi di Fr. 43'869.-.

**4.1.3** Ne discende che il totale dei sussidi percepiti in eccesso dal A.\_\_\_\_\_ per lo stipendio di D.\_\_\_\_\_ per il periodo 1998 – 2005 e di cui il ricorrente non ha già riconosciuto la restituzione ammontano a Fr. 85'445.- (Fr. 41'576.- + Fr. 43'869.-).

**4.2** Per quanto attiene l'attività di E.\_\_\_\_\_ in seno a "B.\_\_\_\_\_", l'autorità di prime cure ha ritenuto che quest'ultimo vi è stato attivo nel

periodo 2001 – 2005 con un tasso di occupazione del 45% mentre i suoi costi sono sempre stati computati al 100%. Essa ha poi affermato come, a seguito della sua nomina nel 1999 a vice-direttore degli ISC, l'interessato fosse impegnato presso il suddetto istituto al 45% con compiti di gestione e coordinazione ("personale amministrativo"). Di conseguenza E.\_\_\_\_\_ non ha esplicitato il 50% almeno di un'attività pedagogica nei settori educativo o della formazione scolastica o professionale per la quale la Confederazione accorda sussidi d'esercizio ai sensi dell'art. 4 OPPM. Da qui la richiesta formulata dall'UFG di restituzione dell'integralità dei sussidi versati per l'attività dell'interessato, per un totale di Fr. 177'212.-.

Dal canto suo il ricorrente ha sostenuto come E.\_\_\_\_\_ avesse sempre assunto dei compiti di carattere educativo per almeno la metà del suo tasso di occupazione del 45% presso "B.\_\_\_\_\_", e che quindi il suo stipendio era sussidiabile. Il A.\_\_\_\_\_ si è pertanto detto disposto a restituire Fr. 103'558.- dei Fr. 177'212.- richiesti.

Nella fattispecie si constata che dal 1999 E.\_\_\_\_\_ ha esercitato la funzione di vice-direttore degli ISC, consacrando nel periodo 2001-2005 il 45% del suo tasso d'occupazione a "B.\_\_\_\_\_" (cfr. organigramma ISC, liste del personale, preventivi e consuntivi 2001 - 2005 ), sebbene il suo salario sia sempre stato computato al 100%. Nel suo gravame del 23 giugno 2006, il ricorrente ha riconosciuto di avere indebitamente ricevuto dei sussidi per il 55% del salario dell'interessato. Di conseguenza, la sola questione controversa è quella di sapere se le attività svolte da E.\_\_\_\_\_ per il 45% del suo tempo di lavoro in seno a "B.\_\_\_\_\_" siano state esplicitate per il 50% almeno nei settori educativo o della formazione scolastica o professionale e siano quindi sussidiabili dalla Confederazione giusta l'art. 4 OPPM.

Il mansionario allestito dagli ISC della Città di C.\_\_\_\_\_ prevede che il vice-direttore degli ISC svolge essenzialmente delle funzioni di gestione, coordinamento e di amministrazione e che esso deve in particolare essere titolare di una licenza universitaria o diploma di una scuola superiore nel campo psicologico o pedagogico. Dagli atti di causa si evince che nella sua qualità di vice-direttore degli ISC E.\_\_\_\_\_ si è pure occupato della vice-direzione di "B.\_\_\_\_\_" (cfr. liste del personale, preventivi e consuntivi 2001 – 2005). A questo titolo il mansionario allestito dagli ISC e allegato allo scritto del

20 febbraio 2006 all'intenzione dell'UFG, prevede che il vice-direttore (45%) rispetto a "B.\_\_\_\_\_" provvede a coordinare la conduzione della stessa dal punto di vista operativo e strategico. Ora, dall'analisi dettagliata di questi compiti (in particolare incontri quotidiani con il direttore e il capostruttura, gestione diretta di situazioni di particolare disagio degli ospiti, scelta e valutazione del personale, organizzazione di eventi e attività di supporto, incontri periodici con gli educatori, gestione dei rapporti con i diversi servizi di sostegno all'attività di "B.\_\_\_\_\_") risulta che essi si riferiscono ad attività di amministrazione, gestione e di coordinamento.

Alla luce di quanto esposto, è quindi a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha ritenuto che E.\_\_\_\_\_ non svolge per il 50% almeno della sua attività presso "B.\_\_\_\_\_" una funzione nei settori educativo o della formazione scolastica o professionale (art. 4 cpv. 2 ODDM), sussidiabile dalla Confederazione giusta il cpv. 1 della stessa disposizione. Per gli stessi motivi esposti al considerando 4.1.2 della presente sentenza, si rileva come il fatto che l'interessato abbia una laurea in psicologia non costituisce la prova che egli svolge un'attività di questo genere presso il suddetto istituto.

È pertanto a giusto titolo che l'autorità di prime cure richiede la restituzione dell'integralità dei sussidi versati per lo stipendio di E.\_\_\_\_\_ nel periodo in oggetto, vale a dire Fr. 177'212.-, dai quali vanno dedotti i Fr. 103'558.- che il ricorrente ha riconosciuto di avere ricevuto senza alcun diritto, il montante ancora da restituire è quindi di Fr. 73'654.-.

**4.3** In conclusione, il totale dei sussidi percepiti in eccesso dal A.\_\_\_\_\_ per gli stipendi di D.\_\_\_\_\_ per il periodo 1998 – 2005 e di E.\_\_\_\_\_ per il periodo 2001 – 2005 e di cui il ricorrente non ha già effettuato la restituzione ammontano a Fr. 159'099.- (Fr. 85'445.- + Fr. 73'654.-). La decisione dell'UFG del 24 maggio 2006 deve quindi essere confermata ed il ricorso respinto su questo punto.

## **5.**

Con la decisione impugnata l'UFG ha inoltre ritirato a "B.\_\_\_\_\_" il riconoscimento come istituto educativo avente diritto ai sussidi in applicazione dell'art. 10 cpv. 6 OPPM.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 30 cpv. 1 LSu, applicabile in

relazione con l'art. 2 cpv. 2 LSu, prevede che l'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. L'art. 10 cpv. 6 OPPM, applicabile secondo l'art. 19 LPPM, concretizza le suddette disposizioni, le quali costituiscono pertanto una base legale sufficiente per il ritiro a "B.\_\_\_\_\_" del riconoscimento come istituto educativo avente diritto ai sussidi.

**5.1** L'autorità di prime cure ha sottolineato che il ricorrente non ha mai comunicato nelle dovute forme i cambiamenti di funzione in seno a "B.\_\_\_\_\_", in particolare quello di D.\_\_\_\_\_ nel 2000, con conseguente violazione dell'obbligo impostogli dall'art. 10 cpv. 5 OPPM. Essa ha inoltre rilevato come, con dichiarazioni false in merito ai tassi di occupazione ed al tipo di attività svolta da D.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_, i responsabili di "B.\_\_\_\_\_" abbiano indebitamente percepito per anni dei sussidi, minando così il rapporto di fiducia che deve reggere la collaborazione dell'autorità federale con gli istituti.

Dal canto suo il ricorrente ha sostenuto che la mancata comunicazione per iscritto dei cambiamenti di funzione è stata sanata durante l'ispezione del 2001 a cui D.\_\_\_\_\_ aveva partecipato in qualità di direttore e E.\_\_\_\_\_ come vice-direttore degli ISC e del 2003 alla quale quest'ultimo aveva preso parte nella stessa veste. Ha inoltre affermato che "B.\_\_\_\_\_" aveva ripreso in buona fede un errore di indicazione effettuato al momento del riconoscimento dell'istituto nel 1998, sottolineando di avere superato senza problemi per ben 8 anni i controlli effettuati dall'UFG in merito alla concessione di sussidi. Il A.\_\_\_\_\_ ha infine rilevato che il cantone interviene a titolo sussidiario a copertura dei costi non sussidiati dalla Confederazione, di modo che non sussiste alcun interesse diretto a fornire false indicazioni, ciò che dimostra la sua buona fede. Ha infine precisato a questo titolo di avere sempre dimostrato la sua disponibilità a trovare una soluzione concordata alle problematiche venutasi a creare in questo ambito.

**5.2** Giusta l'art. 10 cpv. 5 OPPM la casa di educazione comunica per iscritto e senza indugio all'Ufficio federale qualsiasi modificazione della situazione di fatto o giuridica che è stata determinante per il riconoscimento.

Nella fattispecie dagli atti di causa si evince che il A.\_\_\_\_\_ non ha mai comunicato per iscritto all'UFG i cambiamenti di funzione in seno a "B.\_\_\_\_\_", come peraltro non contestato dal ricorrente stesso.

Per quanto attiene in particolare l'attività svolta da D.\_\_\_\_\_ e da E.\_\_\_\_\_ in seno a "B.\_\_\_\_\_" dalla documentazione agli atti (cfr. organigramma ISC, liste del personale, preventivi e consuntivi 2001 - 2005) si evince che essi sono sempre stati designati quali direttore, rispettivamente vice-direttore degli ISC ed hanno consacrato il 20%, rispettivamente il 45% del loro tempo di lavoro al suddetto istituto in qualità di direttore e vice-direttore. Allo stesso modo si constata poi che nella corrispondenza all'attenzione delle varie autorità, tra le quali l'UFG stessa, gli interessati sono sempre designati con l'indicazione delle loro funzioni presso gli ISC, rispettivamente presso la "B.\_\_\_\_\_".

Alla luce di quanto esposto risulta che, malgrado la mancata comunicazione ufficiale per iscritto da parte del ricorrente, l'autorità di prime cure poteva agevolmente accertare i cambiamenti di funzione intervenuti in seno a "B.\_\_\_\_\_".

**5.3** L'art. 10 cpv. 6 in fine OPPM prevede che l'Ufficio federale può ritirare il riconoscimento qualora il beneficiario dei sussidi li abbia ottenuti affermando cose false o occultando fatti.

In casu il A.\_\_\_\_\_ ha percepito dalla Confederazione dei sussidi in eccesso inerenti le attività svolte da D.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_ in seno alla "B.\_\_\_\_\_", come del resto da egli stesso in parte riconosciuto nel corso della procedura (cfr. punto 4). L'incongruenza tra le indicazioni trasmesse all'autorità di prime cure e le prestazioni reali fornite dagli interessati poteva tuttavia essere facilmente riconoscibile, visto che risulta in modo chiaro ed inequivocabile dalla documentazione agli atti (cfr. liste del personale, preventivi, consuntivi, etc.) che essi hanno sempre operato a tempo parziale per il suddetto istituto, mentre i costi erano sempre stati computati al 100%.

L'analisi della fattispecie permette di constatare che tanto l'UFaG che l'UFG procedono a dei controlli regolari e specifici degli atti inerenti "B.\_\_\_\_\_" messi a disposizione dal ricorrente, e che questi uffici, qualora necessario, richiedono della documentazione e delle delucidazioni complementari. Di conseguenza, l'UFG avrebbe potuto

accorgersi subito dell'incongruenza tra il tasso effettivo di lavoro svolto da D.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_ presso "B.\_\_\_\_\_" e quanto realmente computato dal ricorrente.

In conclusione, il Tribunale amministrativo federale constata che da entrambe le parti si sono verificate negligenze e lacune, sia nella trasmissione delle informazioni, sia nel controllo delle stesse. Non appaiono dunque pienamente adempiute le condizioni poste dall'art. 10 cpv. 6 in fine OPPM. Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto della finalità di pubblica utilità nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure esercitate da "B.\_\_\_\_\_", appare sproporzionato privare quest'ultima del riconoscimento come istituto educativo avente diritto ai sussidi. Il ricorrente dovrà tuttavia in futuro prestare una particolare attenzione nell'allestimento della documentazione da presentare all'UFG per l'ottenimento dei sussidi.

Occorre inoltre rilevare che, a seguito dell'incontro effettuato in data 16 febbraio 2006 durante il quale era stato sollevato il problema dell'inesattezza dei sussidi conferiti a "B.\_\_\_\_\_", tutti gli enti interessati, ISC, UfaG e A.\_\_\_\_\_ (cfr. missive del 20 febbraio 2006, rispettivamente 20 aprile e 4 maggio 2006) hanno riconosciuto le incongruenze esistenti, sottolineato l'importante e buon lavoro svolto dall'istituto nel corso degli anni, confermando la propria disponibilità a trovare una soluzione concordata alle problematiche emerse.

In conclusione il punto 3 della decisione del 24 maggio 2006 con la quale l'UFG, in applicazione dell'art. 10 cpv. 6 OPPM, ha ritirato a "B.\_\_\_\_\_" il riconoscimento come istituto educativo avente diritto ai sussidi è annullato.

#### **6.**

Considerato quanto precede il A.\_\_\_\_\_ è tenuto a restituire all'UFG l'importo di Fr. 159'099.- per i sussidi percepiti in eccesso in relazione all'attività svolta da D.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_ presso la "B.\_\_\_\_\_". Alla "B.\_\_\_\_\_" della Città di C.\_\_\_\_\_ è restituito il riconoscimento come istituto educativo avente diritto ai sussidi ai sensi della LPPM.

#### **7.**

Tenuto conto del fatto che il ricorrente ha riconosciuto di avere indebitamente ricevuto dall'UFG dei sussidi per un totale di Fr. 279'037.- e che il suo gravame è stato accolto quo al

riconoscimento di "B.\_\_\_\_\_" quale istituto avente diritto ai sussidi, delle spese processuali di Fr. 2'500.- sono poste a carico del A.\_\_\_\_\_ (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 4 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [(TS-TAF, RS 173.320.2])).

**8.**

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 TS-TAF, l'autorità di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.

Come già rilevato dal Tribunale federale nella sua sentenza del 27 febbraio 2007, non si giustifica assegnare ripetibili al ricorrente dato che, anche se si è fatto assistere da un legale, dispone di un servizio giuridico proprio. Non risulta inoltre che abbia affrontato spese rilevanti, né sussistono speciali circostanze suscettibili di legittimare un'indennità per ulteriori spese causate dalla lite.

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto per quanto attiene la richiesta di restituzione dei sussidi formulata dall'UFG. La decisione dell'autorità di prime cure del 24 maggio 2006 deve pertanto essere confermata su questo punto. Il A.\_\_\_\_\_ è tenuto a restituire all'UFG l'importo residuo di Fr. 159'099.-.

**2.**

Il ricorso è accolto e il punto 3 della decisione dell'UFG del 24 maggio 2006 è annullato. A "B.\_\_\_\_\_" è restituito lo statuto di istituto educativo avente diritto ai sussidi ai sensi della LPPM.

**3.**

Le spese processuali di Fr. 2'500.- sono poste a carico del ricorrente.

**4.**

Non si assegnano ripetibili.

**5.**

Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario; allegato: bollettino di versamento),
- autorità inferiore (n° di rif.---; TI --- e TI ---, atto giudiziario)
- Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, Bellinzona, per informazione (numeri di riferimento TI --- e TI ---).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani

Graziano Mordasini

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: